



REGOLAMENTO

DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI

AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016

1

OTTOBRE 2017

Rev. 1.0

Sommario

Art. 1.	- PREMESSE	3
Art. 2.	- OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
Art. 3.	- DEFINIZIONI	4
Art. 4.	- PRINCIPI GENERALI	4
Art. 5.	- REQUISITI	5
Art. 6.	- ESCLUSIONI	5
Art. 7.	- RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DI GARA (RUP): MODALITA' DI NOMINA	6
Art. 8.	- COMMISSIONE GIUDICATRICE: MODALITA' DI COSTITUZIONE	7
Art. 9.	- DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI	9
Art. 10.	- FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GARA	10
Art. 11.	- DISPOSIZIONI FINALI	11
Art. 12.	- PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE	12

Art. 1. – PREMESSE

L'art. 77, co. 1 del d.lgs. 50/2016, dispone che, nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad una commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

L'art. 77, co. 3 del d.lgs. 50/2016, dispone che i commissari siano scelti:

- a) in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del d.lgs. 50/2016, tra gli esperti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l'ANAC;
- b) in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione.

L'art. 216, co. 12, del d.lgs. 50/2016 precisa che, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione al citato Albo, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

Risulta necessario definire i criteri generali di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici che possano essere utilizzati:

- Nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo superiore alla soglia di cui al cit. art. 35, fino all'istituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del citato decreto;
- Nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35, o per quelli che non presentano particolare complessità, nel caso si ritenga di avvalersi di tale facoltà.

Il presente atto ha validità fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, di cui all'art. 78 del D. Lgs. n. 50/2016. Il regolamento intende assicurare un iter procedurale legittimo, chiaro ed univoco, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, semplificazione, efficacia ed adeguatezza dell'azione amministrativa.

Art. 2. – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità, i criteri di nomina, la composizione, i compiti ed i relativi compensi dei componenti le Commissioni di gara all'interno della Centrale di Committenza.

Art. 3. – DEFINIZIONI

a) Albo Esperti PA ASMEL

L'Albo Esperti ASMEL è costituito dai dipendenti e funzionari di amministrazioni aggiudicatrici che hanno manifestato la loro disponibilità ad assumere incarichi, operanti all'interno delle P.A. associate ad ASMEL, ovvero socie della Centrale di Committenza ASMEL Consortile s.c.a r.l., in possesso dei requisiti previsti dalle Linee Guida ANAC n. 3 e n. 5 e s.m. e i. a). I Soggetti richiedenti hanno facoltà di scegliere in quale delle categorie iscriversi, lavori pubblici e/o servizi e forniture.

b) Pubblicità attiva

A garanzia del principio di trasparenza, è sempre possibile procedere alla iscrizione ne "l'Albo Esperti PA ASMEL" sul sito internet www.asmecomm.it per la presentazione delle candidature. Per ciascuna procedura di gara, che richiede l'affidamento di incarichi, è previsto l'invio a mezzo posta elettronica a tutti gli iscritti su l'Albo per informarli della procedura di cui si richiede la disponibilità a candidarsi. Nel caso in cui l'Esperto PA sia interessato a presentare la propria candidatura, potrà conseguentemente riscontrare detto messaggio per presentare la propria candidatura.

c) Commissione Giudicatrice.

Nel caso di appalti da aggiudicarsi con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ovvero nei casi di cui al comma 4 dell'art. 95, la commissione giudicatrice dell'appalto (di seguito semplicemente "Commissione") è nominata dal Dirigente/R.U.P. della Stazione Appaltante ed è costituita per i fini e secondo le modalità di cui all'art. 77 del medesimo codice.

Art. 4. – PRINCIPI GENERALI

1. L'attività delle Commissioni giudicatrici, qualunque sia il criterio di aggiudicazione prescelto, deve perseguire gli obiettivi dell'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, di trasparenza delle procedure, della par condicio e della concorrenza dei partecipanti.
2. La Commissione nominata opera con piena autonomia di valutazione rispetto a Asmel Consortile; a tal fine la Commissione non riceverà da Asmel Consortile indicazioni di alcun tipo relative alla gestione della gara e alle valutazioni di merito, salvo quanto desumibile dagli atti di gara. Eventuali indebiti interventi dovranno essere segnalati ai soggetti competenti per la prevenzione della Corruzione.
3. I dipendenti della centrale sono esonerati da ogni vincolo gerarchico nell'espletamento dell'attività di Commissario. Le decisioni assunte ed i voti espressi nell'ambito di tale mandato non possono essere valutati ad alcun fine (disciplinare o di rendimento) e quindi non potranno essere motivo di vantaggio o di pregiudizio per il dipendente.

Art. 5. - REQUISITI

Possono ricevere incarichi i dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici iscritti all'Albo Esperti PA ASMEL, che dimostrano il possesso degli stessi requisiti previsti ai punti 2.3 o 2.4 *delle linee guida n. 5 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici"*. In alternativa i dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- a) essere alla dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni e avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento;
- b) abilitazione all'esercizio dell'attività professionale laddove prevista;
- c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento;
- d) possesso di una copertura assicurativa che copra i danni che possono derivare dall'attività di commissario di gara, per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;
- e) aver svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi nel settore per cui si chiede l'iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica.

Art. 6. - ESCLUSIONI

Non possono essere iscritti all'Albo, né far parte della commissione giudicatrice neppure come segretario o custode della documentazione di gara:

- a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

- b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; del codice penale;
- d) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- g) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Le cause di esclusione operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Art. 7. - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DI GARA (RUP): MODALITA' DI NOMINA

- a) L'attuale quadro normativo prevede la possibilità per l'Ente aderente di conferire alla Centrale di Committenza distinte fasi della procedura di affidamento con l'individuazione di apposito RUP ai sensi dell'art. 31, commi 3 e 14 del D.lgs. 50/2016.
- b) Alla luce delle Linee Guida ANAC n. 3 è possibile individuare quale RUP personale in possesso di adeguata qualifica, dipendente della Centrale di Committenza ovvero di altre PA aderenti alla stessa.
- c) Il Responsabile del Procedimento di Gara (RUP) viene scelto tra il personale interno dei Comuni aggregati della Centrale di Committenza, iscritti all'Albo Esperti PA ASMEL, e/o il personale interno alla Centrale stessa.
- d) Le Linee Guida A.N.AC. n. 3/2016, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, al paragrafo 5.2., prevedono che "Il controllo della documentazione amministrativa, è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito *ad hoc* oppure, se presente nell'organico della stazione

appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante. In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate". Ne consegue che per l'espletamento dei suddetti compiti, il RUP osserverà le suddette statuizioni.

- e) La stazione appaltante delegherà il RUP ad adottare i provvedimenti di ammissione dei concorrenti all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, nonché i provvedimenti di esclusione, previsti dal comma 1 dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016.
- f) Si applicano al RUP le prescrizioni di moralità, riservatezza, compatibilità e trasparenza di cui al successivo articolo.

Art. 8. - COMMISSIONE GIUDICATRICE: MODALITA' DI COSTITUZIONE

1. La Commissione, fino all'istituzione dell'Albo di cui all'art. 78 del D. Lgs. n. 50/2016, è costituita da personale interno degli Enti associati alla Centrale di Committenza, iscritti all'Albo Esperti PA Asmel, e/o a personale interno alla Centrale stessa. Qualora non siano presenti specifiche professionalità, o ricorrano esigenze oggettive e comprovate, si può fare ricorso a personale interno ad altre P.A., non associate alla Centrale di Committenza o a professionalità esterne alla P.A., secondo la normativa vigente.
2. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
3. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti - in numero massimo di cinque - esperti nelle diverse aree tematiche in relazione all'oggetto dell'affidamento in maniera da garantire, nel miglior modo possibile, le necessarie competenze per la specifica procedura di gara. Tra i componenti della Commissione è individuato un Presidente; è inoltre prevista la nomina di un segretario della Commissione.
4. I commissari non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. Il RUP può assolvere le funzioni di membro di commissione purché l'importo della procedura non superi la soglia UE per beni e servizi ovvero l'importo di 1.000.000,00 euro per lavori.
5. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario e cancellati dall'Albo Esperti PA ASMEL coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso - con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa - all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
6. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile:
 - a) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
 - b) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
 - c) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

- d) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
 - e) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
7. L'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico. Tale termine può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. L'incarico è atto di accettazione.
8. Con l'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi di cui agli artt. 77 e 78 del D. Lgs. n. 50/2016:
- a) la Centrale di Committenza nomina la Commissione di gara per le procedure di importo inferiore alla Soglia UE per beni e servizi e di importo inferiore a 1.000.000 di euro per i lavori, o ancora per le procedure ritenute dalle Linee Guida ANAC "di non particolare complessità"; in tali casi la nomina potrà essere effettuata per le gare svolte in modalità interamente telematica, anche sopra le soglie indicate, purché non abbiano carattere iper-specialistico. Compete al RUP della Stazione Appaltante motivare la modalità di nomina secondo i parametri indicati.
 - b) i membri di commissione dovranno essere iscritti all'Albo ANAC;
 - c) il Presidente sarà nominato secondo le modalità prescritte dall'ANAC.
9. Sono considerati particolarmente complessi gli affidamenti relativi a:
- a) procedure di project financing;
 - b) lavori, servizi o forniture a elevato contenuto tecnologico;
 - c) lavori, servizi o forniture caratterizzati da significativa innovatività;
 - d) lavori da svolgersi in particolari circostanze ambientali, climatiche, geologiche (ad esempio in aree sismiche, zone soggette ad alluvioni, zone con particolari caratteristiche orografiche)
 - e) lavori aventi ad oggetto la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di beni ambientali e culturali, anche nel sottosuolo;
 - f) lavori relativi al settore ambientale, con particolare riferimento, ad es., alle attività di bonifica dei siti inquinati ovvero quelle di gestione di rifiuti pericolosi;
 - g) forniture di dispositivi medici.
10. Il segretario non è un componente della commissione in quanto privo del diritto di giudizio e di voto e svolge esclusivamente funzioni di verbalizzazione e custodia della documentazione.
11. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione.
12. Le Commissioni sono nominate secondo criteri di rotazione, fatta salva la necessità di assicurare - in via prioritaria - la loro composizione sulla base delle competenze richieste dall'oggetto della procedura.
13. Per la scelta dei Commissari di gara, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza e rotazione, e di prevenire possibili conflitti d'interesse, di collusione o concussione e induzione indebita, la scelta verrà operata di volta in volta seguendo ove possibile, nell'ordine, i seguenti criteri:
- a) residenza in provincia diversa, rispetto alla sede della Stazione Appaltante;
 - b) ente di appartenenza in provincia diversa della sede della Stazione Appaltante;
 - c) competenza specifica nel settore della gara;
 - d) maggior tempo decorso dall'assunzione dell'ultimo incarico di membro di commissione;

- e) specializzazione ed esperienze all'interno della P.A. risultanti dal curriculum presentato, con particolare riferimento allo svolgimento di incarichi analoghi rapportato alla tipologia della procedura di gara;
 - f) consequenzialità e complementarità con altri incarichi svolti aventi lo stesso oggetto;
14. Il Presidente ed i commissari, all'atto dell'insediamento, devono sottoscrivere apposita dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o ragioni di astensione e conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'articolo 51 del Codice di Procedura Civile, dei commi 4, 5, 6 dell'articolo 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 35 bis del D.lgs. 165/2001 nonché secondo quanto previsto dal piano triennale per la Prevenzione della Corruzione approvato dall'Ente di appartenenza e dalla Centrale di Committenza.
 15. I membri delle Commissioni giudicatrici ed il segretario, attesa l'importanza e la delicatezza delle funzioni espletate, devono svolgere i propri compiti con imparzialità, indipendenza ed autonomia nel rispetto della normativa vigente, dei patti d'integrità, dei regolamenti nonché del codice di comportamento.
 16. Prima del conferimento dell'incarico, il RUP avrà cura di accertare l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, di cui all'art. 42 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed all'art. 35-bis del D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165.
 17. Il RUP procederà, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione della composizione della commissione giudicatrice e dei curricula dei suoi componenti, sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
 18. I membri delle Commissioni giudicatrici ed il segretario devono mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'attività svolta.
 19. La Commissione potrà essere riconvocata anche a procedura di gara terminata al fine di fornire chiarimenti a qualsiasi titolo necessari all'Ente ed alla Stazione Unica Appaltante ovvero in caso di riesame della documentazione prodotta a seguito di intervento in autotutela o di pronuncia giudiziale.
 20. Su espressa richiesta della Stazione Appaltante mediante apposita determinazione, nei casi consentiti dalla normativa vigente, potrà essere prevista la nomina della Commissione di gara, come disciplinata dal presente articolo, anche per le procedure di gara valutate con criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 9. - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI

1. Nessun compenso è dovuto ai commissari interni alla Stazione Appaltante e/o alla Centrale di Committenza componente della Commissione o che svolge le funzioni di segretario della commissione o del seggio di gara, in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di onnicomprensività della retribuzione.
2. Ai commissari esterni alla Stazione Appaltante e/o alla Centrale di Committenza, sarà riconosciuto un compenso secondo le modalità previste nei commi seguenti del presente articolo.

3. Le spese relative ai compensi spettanti ai componenti delle Commissioni sono inserite nel quadro economico dell'appalto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
4. Per i compensi dei commissari di gara individuati attraverso l'Albo Esperti PA ASMEL, autorizzati dalla PA di appartenenza e con svolgimento delle attività fuori dall'orario di lavoro, si fa riferimento alle specifiche determinazioni dell'organo amministrativo. L'erogazione del suddetto compenso è subordinata al ricevimento del corrispettivo previsto per i servizi aggiuntivi da parte della Stazione Appaltante.
5. Per la determinazione dei compensi del Rup individuato attraverso l'Albo Esperti ASMEL si fa riferimento alle specifiche determinazioni dell'organo amministrativo.
6. Il termine dell'incarico è fissato in 30 giorni naturali e consecutivi, prorogabile una sola volta per giustificati motivi, dalla ricezione della lettera di incarico.
7. La durata dell'incarico, prevede l'impegno presuntivo minimo di tre giornate complessive, e si intende comprensivo dell'eventuale verifica di congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n.50/2016.
8. In caso di annullamento della gara o di gara deserta, il corrispettivo previsto sarà dovuto nella misura ridotta di un terzo (1/3).
9. In caso di riapertura delle operazioni di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

Art. 10. - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GARA

1. In generale la commissione giudicatrice opera nel seguente modo:
 - a) Apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti;
 - b) Valuta le offerte tecniche in una o più sedute riservate e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito;
 - c) Da lettura, in seduta pubblica, dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, proceda alla individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero indica al RUP le offerte che (ai sensi dell'art. 97, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016) appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo.
2. L'art. 77, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che la Commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed adotta le proprie valutazioni con il plenum dei suoi membri. La Centrale si adegua a dette prescrizioni attraverso la piattaforma ASMECOMM.
3. Nel caso di "procedura interamente telematica", con buste elettroniche, viene istituita la "commissione di gara virtuale" presso la piattaforma ASMECOMM, alla quale possono collegarsi a distanza anche gli Operatori economici, per assistere all'apertura delle offerte durante le sedute pubbliche nella modalità a distanza.

4. Per accedere alla piattaforma i commissari sono forniti di apposite credenziali, rilasciate dalla Centrale, analogamente è previsto per gli operatori economici che saranno ammessi se aventi titolo e dunque poter assistere alle sedute pubbliche in modalità telematica.
5. Tutte le “sedute a distanza” della Commissione giudicatrice sono videoregistrate dalla piattaforma e conservate sulla stessa, garantendone adeguata riservatezza e sicurezza, il funzionamento sarà assicurato dalla Centrale attraverso il custode della documentazione.
6. La commissione giudicatrice, che opera a distanza, redigerà per ciascuna operazione apposito verbale di gara, che dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti la Commissione con firma digitale (ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e s.m. e i.).
7. Nel caso di “procedura di gara mista”, con buste cartacee, è possibile che uno dei componenti lavori a distanza, collegato con la piattaforma ASMECOMM, alla quale possono collegarsi a distanza anche gli Operatori economici che ne facciano richiesta, per assistere all’apertura delle offerte durante le sedute pubbliche. Per le sedute pubbliche è necessario che nella sede di gara designata per lo svolgimento della procedura siano presenti almeno due componenti della Commissione di gara, per l’apertura delle buste.
8. In caso di interruzione del collegamento telematico o di eventuale malfunzionamento della piattaforma, la seduta di gara viene immediatamente sospesa e deve esserne riportata apposita traccia nei rispettivi verbali di gara, annotando precisamente l’ora e il minuto di interruzione.
9. Qualora il Presidente o un componente della Commissione sia assente senza giustificazione per tre volte nel corso della procedura, lo stesso dovrà essere sostituito; anche nel caso in cui l’assenza sia causata da un grave ed oggettivo impedimento provato documentalmente, si procederà comunque alla sostituzione del componente.
10. La Commissione dovrà attenersi scrupolosamente ai criteri di valutazione individuati negli atti di gara, senza introdurre o fissare nuovi criteri non previsti negli atti di gara.
11. La Commissione di gara redige, per il tramite del segretario, con tempestività e completezza il processo verbale della gara.
12. Ove lo richiedano la natura della gara o eventuali problematiche emerse nel corso della medesima, la Commissione potrà richiedere supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti tecnico-giuridici sia al RUP che al personale della Stazione Appaltante e della stessa Centrale di Committenza che dovranno fornire piena collaborazione.
13. L’endo-procedimento di gara si conclude con la proposta di aggiudicazione trasmessa dal Presidente della Commissione di Gara, unitamente ai verbali di gara e alla graduatoria, al RUP per tutti gli adempimenti successivi.
14. Il documento relativo alla proposta di aggiudicazione, con tutti i verbali delle sedute di commissione, devono essere tempestivamente inviati al RUP della Stazione Appaltante che curerà gli adempimenti successivi.

Art. 11. - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto, si rinvia alle norme vigenti in materia.

2. La violazione degli obblighi del presente regolamento comporta comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e, pertanto, è fonte di responsabilità disciplinare nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

3. Restano ferme le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni dia luogo altresì a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente.

Art. 12. – PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

Ai fini della più ampia diffusione il regolamento viene pubblicato sul sito web e sull'albo pretorio della Centrale di Committenza.

Il presente regolamento è caratterizzato dalla versione 1.0 ed entra in vigore dalla data di adozione della determinazione di approvazione, fino all'approvazione della successiva versione.